

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 4 APRILE 2012

N. 49



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA***Leggi e regolamenti regionali***

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2012, n. 7

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)”.

Pag. 10438

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 8

“Procedimento assegnazione alloggi di edilizia residenziale e commissione provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

Pag. 10439

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2012, n. 7

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)”.IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*Modifiche e integrazioni all'articolo 3
della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26*

1. All'articolo 3 (*Norme in materia di servizi di emergenza-urgenza*) della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Il personale medico adibito ai Servizi di emergenza-urgenza “118” e quello adibito ai punti di primo intervento, non iscritto nella graduatoria regionale di settore della medicina generale, in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività emergenza sanitaria di cui all'articolo 96 dell'Accordo collettivo nazionale (ACN), può presentare domanda per l'attribuzione degli incarichi a tempo

indeterminato di cui all'articolo 92 dell'ACN del 29 luglio 2009.”;

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

“6 bis. Il personale convenzionato di cui al comma 1 bis, ai fini dell'attribuzione degli incarichi, deve risultare in servizio alla data del 31 marzo 2012.”;

“6 ter. Il personale di cui al comma 6 bis è inserito in un apposito elenco aziendale da utilizzarsi per l'affidamento degli incarichi a tempo indeterminato, a esaurimento delle procedure stabilite dall'ACN vigente, a favore dei soggetti iscritti nella graduatoria regionale di settore della medicina generale, nel limite dei posti vacanti.”;

“6 quater. Al fine dell'inserimento nella graduatoria aziendale, di cui al comma 6 ter, è valutata esclusivamente l'anzianità di servizio maturata nel Servizio emergenza-urgenza “118”. A parità di posizione in elenco, il personale è graduato nell'ordine della:

- a) minore età;
- b) voto di laurea;
- c) anzianità di laurea.”;

“6 quinquies. L'attuazione di quanto previsto dai commi precedenti deve corrispondere agli obiettivi economico-finanziari previsti dal Piano di rientro 2010/2012 di cui alla legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2, atteso che trattasi di spesa già consolidata, per incarichi di sostituzione a tempo determinato, conferiti negli esercizi 2010/2012.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 28 marzo 2012***VENDOLA**

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 8

“Procedimento assegnazione alloggi di edilizia residenziale e commissione provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*Modifiche e integrazioni all'articolo 3
della legge regionale
20 dicembre 1984, n. 54*

1. L'articolo 3 (*Norme per l'emanazione del bando di concorso*) della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (*Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*), è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Procedimento di assegnazione)

1. Il Comune assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul proprio territorio mediante bando pubblico. Più Comuni hanno la facoltà di assegnare detti alloggi in forma associata emanando un bando pubblico sovra-comunale.
2. Il bando è adottato con cadenza almeno quadriennale entro il 30 ottobre, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio. In caso di mancato rispetto di tale termine da parte di un Comune sul cui territorio insistano alloggi disponibili o in

corso di costruzione, all'emanazione del bando provvede l'ente gestore territorialmente competente, previa diffida della Regione e con oneri a carico del Comune.

3. Il Comune pubblica il bando all'Albo telematico per almeno trenta giorni e adotta forme di pubblicità idonee a garantirne la massima divulgazione, ivi compresa la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali e l'affissione presso le sedi dell'ente gestore territorialmente competente e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio. Il Comune dà notizia dell'avvenuta pubblicazione del bando alla Regione.
4. Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, l'ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che attribuisce a ogni singola domanda di partecipazione al bando.
5. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione provinciale di cui all'articolo 5, per il tramite dell'ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso, trasmette lo stesso, unitamente alla proprie controdeduzioni e a ogni documento utile alla definizione del ricorso, alla Commissione di cui all'articolo 5.
6. La Commissione, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dei ricorsi, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante.
7. L'Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento del parere della Commissione, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

8. La graduatoria provvisoria e quella definitiva sono pubblicate nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando.
9. La Giunta regionale può autorizzare i Comuni a emanare bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificatamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando altresì requisiti aggiuntivi.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 54/1984

1. L'articolo 5 (Commissione per la formazione delle graduatorie e per la mobilità) della l.r. 54/1984 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica)

1. Presso ogni capoluogo di provincia è costituita una Commissione competente per i ricorsi avverso l'assegnazione di alloggi e la graduatoria provvisoria di assegnazione, nonché per i ricorsi avverso l'annullamento dell'assegnazione e la decadenza dall'assegnazione. La Commissione, nominata con provvedimento di Giunta regionale, è composta da:
 - a) un rappresentante regionale con qualifica dirigenziale, designato dalla Giunta regionale, che la presiede e che in sede di votazione nella Commissione esprime un voto che vale doppio in caso di parità;
 - b) un rappresentante designato dall'ANCI fra i dirigenti dei comuni ricadenti nell'ambito del territorio provinciale;
 - c) quattro rappresentanti designati dalle associazioni dell'utenza riconosciute più rappresentative a livello nazionale e/o regionale, con qualificata esperienza nel settore;
 - d) un rappresentante designato dall'ente gestore territorialmente competente, con qualifica dirigenziale;

- e) un segretario, designato dai Comuni interessati d'intesa tra i medesimi, senza diritto di voto.
2. Ai lavori della Commissione partecipa, con diritto di voto, il responsabile del procedimento del comune interessato.
3. Le designazioni dei componenti di cui al comma 1 sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata agli enti e associazioni da parte del dirigente del Servizio regionale competente. Per i comuni che afferiscono a più enti gestori, la designazione del rappresentante di cui al punto c) del comma 1 è effettuata con atto congiunto degli enti gestori territorialmente competenti. La Commissione può insediarsi se sono stati nominati il Presidente e tre componenti.
4. Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro i quali ricoprono incarichi istituzionali o fanno parte degli organi elettivi o di controllo degli enti locali, ricompresi nell'ambito territoriale in cui si svolge l'attività della Commissione stessa.
5. La Commissione resta in carica tre anni.
6. Il comune sede della Commissione provvede a istituire la segreteria.
7. I costi per il funzionamento della Commissione gravano sui comuni della provincia, in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune.
8. Ai componenti della Commissione è corrisposta un'indennità definita con provvedimento di Giunta regionale, sentita l'ANCI, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le Commissioni di cui all'articolo 5 della l.r. 54/1984 restano in carica per il tempo necessario alla chiusura dei procedimenti in corso e comunque non oltre i sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le eventuali pendenze in essere oltre il termine di scadenza sono trasferite ai responsabili del procedimento del comune interessato.”.

Art. 3

Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 4 (*Contenuti e istruttoria delle domande*) della l.r. 54/1984;
- b) articolo 12 (*Commissione per la formazione delle graduatorie e per la mobilità*) della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000);
- c) i seguenti periodi del comma 20 dell'articolo 3 (*Disposizioni varie*) della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia), come integrato dall'articolo 32 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40: “Le Commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono soppresse ad

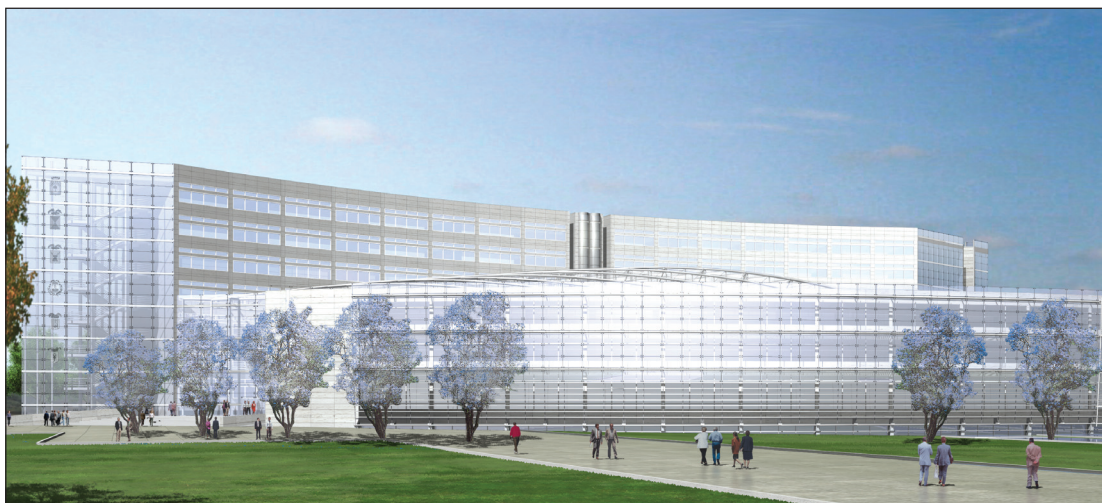
eccezione di quelle aventi sede nei comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Tutti i compiti e le funzioni delle commissioni soppresse sono trasferiti alle commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità già istituite presso i comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto secondo i rispettivi ambiti provinciali. A queste ultime le commissioni soppresse devono trasferire tutte le pratiche e le graduatorie ancora non definite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Presso il comune di Andria è altresì mantenuta la commissione per la formazione delle graduatorie e per la mobilità con le competenze della commissione precedentemente insediata”;

- d) articolo 57 (*Modifiche all'articolo 5 della l.r. 54/1984*) della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004);
- e) comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 19 marzo 2009, n. 5 (Norme urgenti in materia di regolarizzazione del rapporto locativo e proroga delle commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- f) legge regionale 25 luglio 2011, n. 18 (Proroga del mandato ai presidenti e componenti delle Commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità ex articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 marzo 2012

VENDOLA



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**